

Informazioni Sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	Igea Banca S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale	Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma
Capitale Sociale	€ 26.275.984,32
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	04256050875
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	N° 5640
Codice ABI	05029
Sito Internet	www.igeabanca.it
Indirizzo di posta elettronica	segreteria@igeabanca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia****Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

Struttura e funzione economica

È un rapporto bancario riservato ai clienti, già titolari di un conto corrente presso la Banca, che decidono di vincolare per periodi prefissati e a tassi stabiliti, somme specificatamente accantonate sul Conto Deposito Vincolato a Partite mediante giroconto dal conto corrente ordinario (detto anche "Conto di Alimentazione").

Sulle somme accantonate (partite vincolate) maturano interessi secondo quanto espressamente pattuito tra la Banca ed il Cliente al momento dell'attivazione del vincolo.

Alla scadenza del vincolo, le somme vincolate aumentate degli interessi maturati sulle stesse vengono trasferite sul Conto di Alimentazione.

Le partite vincolate, non modificabili nell'importo e nella durata, possono essere estinte prima della scadenza contrattuale del vincolo dietro pagamento di una penale, come indicato nelle condizioni economiche, con accredito delle somme svincolate sul Conto di Alimentazione. Non sono ammessi svincoli parziali.

Il Conto di Deposito Vincolato è strumentale alla gestione delle somme vincolate e non può accogliere operazioni diverse da quelle necessarie per la gestione delle partite vincolate.

Principali Rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- riduzione del rendimento maturato, per effetto dell'eventuale estinzione anticipata delle somme vincolate;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme oggetto di vincolo. Per questa ragione Igea Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Condizioni Economiche

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi)

Il prospetto seguente non include le voci di costo relative al conto corrente ordinario (Conto di Alimentazione) per le quali si rimanda al relativo Foglio Informativo.

Conto Deposito Vincolato a Partite	Parametro	Valore
Spese Fisse		
• Spese di apertura rapporto	Euro	0,00
• Spese di liquidazione	Euro	0,00
• Spese di tenuta conto	Euro	0,00
Spese Variabili		
• Spese per operazione	Euro	0,00
• Spese produzione e invio estratto conto (per ogni invio)	Euro	2,00
• Spese produzione e invio scalare di liquidazione partita (inviato ad ogni estinzione di partita)	Euro	2,00
Remunerazione delle somme vincolate		
Tasso creditore nominale annuo per partite non estinte anticipatamente	Concordato ad ogni accensione di partita	
Tasso creditore nominale annuo minimo per partite estinte anticipatamente	%	0,00
Durata del vincolo	Minimo 3 mesi – Massimo 24	
Importo minimo partita vincolata	Euro	10.000,00 con multipli di € 1.000,00 per tassi non superiori al 2,00% ad esclusione del prodotto a 24 mesi per cui è previsto un importo minimo di € 5.000,00 51.000,00 con multipli di € 1.000,00 per tassi superiori al 2,00%
• Liquidazione interessi	Periodicità	A scadenza vincolo
• Divisore calcolo interessi	Giorni	365 (anno civile)
Penale massima su tasso nominale accordato in caso di estinzione anticipate della partita vincolata Esempio: Tasso nominale annuo accordato: 2,00% / Penale estinzione anticipata 2,00% Tasso creditore applicato sulle somme vincolate per i giorni maturati dall'apertura della partita vincolata sino alla data di rottura del vincolo = 2,00% - 2,00% = 0,00%	%	3,00 La partita vincolata sarà estinta anticipatamente entro il terzo giorno lavorativo bancario dalla presentazione della richiesta da parte del Cliente
Altre condizioni economiche		
• Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio)	Euro	1,25

• Trasparenza bancaria. Spese di produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
• Spese estinzione rapporto	Euro	0,00
Periodicità comunicazioni		
• Invio estratto conto	Di norma trimestrale	
• Invio documenti di sintesi	Almeno annuale e in occasione di variazioni contrattuali peggiorative per il cliente	
• Invio scalare di liquidazione partita vincolata	Ad ogni estinzione di partita vincolata	
• Ritenuta fiscale	Applicata nella misura vigente	
• Recupero imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge	

E' fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale.

Recesso

Recesso del contratto di conto deposito vincolato a partite o dal conto di Alimentazione

Le previsioni seguenti si applicano in caso di recesso dal contratto di "conto deposito vincolato a partite". I medesimi effetti conseguono al recesso dal solo contratto del conto di Alimentazione, di cui il primo costituisce un servizio accessorio.

Il Cliente ha la facoltà, con firma anche di uno solo dei cointestatari, di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Uguale facoltà di recesso spetta alla Banca, la quale è tenuta a comunicare al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, il recesso con un preavviso di almeno un giorno.

In ogni caso, qualora siano state costituite Partite Vincolate ed il relativo termine di vincolo non sia ancora scaduto, il recesso della Banca produrrà effetti solo dopo un giorno dall'accredito sul Conto di Alimentazione delle somme liquidate dall'ultima Partita Vincolata.

La Banca ha altresì la facoltà di recesso dal Conto Deposito Vincolato, con il termine di preavviso sopra indicato, qualora, dalla scadenza dell'ultima Partita Vincolata, siano trascorsi almeno 90 giorni senza alcuna richiesta di costituzione da parte del Cliente di Partite Vincolate.

L'estinzione per qualsiasi causa e per iniziativa sia del Cliente sia della Banca del Conto di Alimentazione comporterà l'estinzione del Conto Deposito Vincolato e l'immediato svincolo e liquidazione delle Partite Vincolate in essere, con l'applicazione della penale contrattualmente prevista.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto determina la chiusura del Conto Deposito Vincolato a Partite che sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;

- d) a mezzo fax al numero 06.85351451;
- e) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Legenda

Conto di Alimentazione	Conto corrente ordinario dal quale vengono prelevate le somme costituenti le Partite Vincolate destinate al Conto Deposito Vincolato e sul quale tali somme vengono riaccreditate aumentate degli interessi maturati a seguito alla scadenza del vincolo
Partita o Somma Vincolate	Somma trasferita dal conto corrente ordinario (conto di alimentazione) al Conto Deposito Vincolato a Partite, sulla quale, alla scadenza prevista, maturano gli interessi pattuiti
Periodo di indisponibilità	Periodo di tempo pari o inferiore alla durata del vincolo nel corso del quale il cliente non può disporre delle somme vincolate
Estinzione Anticipata	Estinzione del vincolo prima della sua naturale scadenza ad iniziativa cliente, dopo il decorso del periodo di indisponibilità e fermo il termine di messa a disposizione delle somme da parte della Banche di massimo 33 giorni



Conto Deposito Vincolato a Partite

Tipologia di rapporto rivolta sia a consumatori che a non-consumatori

Foglio informativo standardizzato redatto ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Aggiornamento n. 9 – Decorrenza 11/12/2017.

Tasso creditore nominale annuo	E' il tasso creditore, al lordo della ritenuta fiscale, applicato alle Partite Vincolate per il periodo del vincolo
Tasso creditore nominale annuo in caso di estinzione anticipata	Corrisponde al 50% del tasso creditore nominale annuo, al lordo della ritenuta fiscale, applicato alle Partite Vincolate per il periodo di effettiva durata del vincolo.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Diritto di ripensamento	Il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicarne il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto